

Tirocinio estivo o contratto feriale?

Segue una panoramica delle caratteristiche del tirocinio estivo e del contratto feriale. Maggiori informazioni presso le nostre sedi sindacali o il gruppo giovani Young SGB CISL.

	Tirocinio estivo	Contratto feriale
Tipologia	Non costituisce un rapporto di lavoro (l'azienda deve comunicare il tirocinio all'Ufficio del Lavoro)	contratto a tempo determinato con scopo formativo
Scopo	La finalità non è la prestazione lavorativa in sé, ma l'orientamento e la formazione sul posto di lavoro per facilitare le scelte professionali, raccogliendo esperienze dirette nel mondo del lavoro. I tirocinanti e le tirocinanti sono affiancati da un tutor aziendale.	Il fine è l'integrazione delle conoscenze teoriche con esperienze lavorative pratiche. L'attività deve avere carattere formativo: corrispondenza al corso scolastico frequentato, inserimento in ambiti per esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività aziendali interconnesse.*
Età e presupposti	<ul style="list-style-type: none"> età minima = 15 anni** il/la tirocinante deve frequentare la scuola o l'università o averla conclusa da non più di 12 mesi il/la tirocinante non deve aver già stipulato nel passato un contratto di lavoro con le stesse mansioni oppure avere già effettuato tirocini per una durata complessiva superiore a 10 mesi 	Età minima = 16 anni** e superamento della 1° superiore
Durata	<ul style="list-style-type: none"> studenti scuola superiore: da 2 settimane a 3 mesi (periodo giugno – settembre) studenti universitari: da 2 settimane a 6 mesi La durata può eccezionalmente essere prolungata 	Da un minimo di 6 settimane ad un massimo di 14 settimane per la maggioranza dei settori (da giugno a ottobre)
Retribuzione	Indennità di partecipazione di almeno 300 euro lordi (la Ripartizione lavoro suggerisce un importo tra 650 e 900 euro lordi mensili).	Secondo il grado di istruzione e parametrata sul livello di inquadramento di un dipendente qualificato: 55% dopo il primo anno di scuola, 65% dopo il secondo anno, 75% per chi ha frequentato gli anni successivi, 85% per chi frequenta l'università
Assicurazione	Infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile	Malattia, infortunio sul lavoro, pensione
Orario di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Under 16: massimo 35 ore settimanali e 7 ore al giorno (2 giorni di riposo possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, eccetto nei settori turismo, sport, arte e spettacolo) Under 18: massimo 40 ore settimanali (due giorni di riposo possibilmente consecutivi) Maggiorenni: possono essere richieste ore straordinarie 	<ul style="list-style-type: none"> Minorenni: al massimo 40 ore settimanali (2 giorni di riposo possibilmente consecutivi) Maggiorenni: possono essere richieste ore straordinarie
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> Da parte dell'azienda: in caso di comportamenti lesivi previa informazione al tutor incaricato dalla Ripartizione lavoro Da parte del/la tirocinante: previa informazione del tutor e dell'azienda 	Possibile a seconda del settore (rispettando il preavviso stabilito dal contratto collettivo) oppure non possibile

* In caso non sussistano queste condizioni (p.es. in caso di attività meramente ripetitive), deve essere concluso un contratto di lavoro a termine di pieno valore. La retribuzione in questo caso è quella prevista dal contratto collettivo nazionale per la relativa mansione.

** in caso di minorenni, l'accordo deve essere firmato anche da una persona che esercita la patria potestà.